

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 DEL 19 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ATEM NOVARA 1 NORD - DELEGA FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI OLEGGIO.

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 16,30, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Cavagnino Augusto	SINDACO	PRESENTE
Monti Felice	ASSESSORE	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	ASSENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara ;

Il dott. Augusto Cavagnino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ATEM NOVARA 1 NORD - DELEGA FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI OLEGGIO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 19/11/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(f.to dott. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 19/11/2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(f.to dr.ssa Elisabetta Ferrara)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con contratto rep. 113 del 9/7/1987 successivamente modificato e integrato con contratti rep. n. 134 del 15/6/2001, rep. n. 164 del 8/3/2014 il Comune di Soriso ha concesso alla Società ITALCOGIM RETI SPA (ora 2i Rete Gas) con sede in Milano Via Spadolini n. 7 il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;

Atteso che:

- con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.Lgs. n. 164 /00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *“i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas”*, ed un secondo destinato a determinare *“gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio “ nonché “misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”*;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”* , riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

- che in virtù della normativa richiamata, il Comune di SORISO appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Novara 1 - Nord", unitamente ai Comuni di:

1.	Agrate Conturbia (NO)
2.	Ameno (NO)
3.	Armeno (NO)
4.	Arona (NO)
5.	Bellinzago Novarese (NO)
6.	Boca (NO)
7.	Bogogno (NO)
8.	Bolzano Novarese (NO)
9.	Borgo Ticino (NO)
10.	Borgomanero (NO)
11.	Briga Novarese (NO)
12.	Caltignaga (NO)
13.	Cameri (NO)
14.	Castelletto sopra Ticino (NO)
15.	Cavallirio (NO)
16.	Colazza (NO)
17.	Comignago (NO)
18.	Cressa (NO)
19.	Cureggio (NO)
20.	Divignano (NO)
21.	Dormelletto (NO)
22.	Fontaneto d'Agogna (NO)
23.	Gargallo (NO)
24.	Gattico (NO)
25.	Gozzano (NO)
26.	Grignasco (NO)
27.	Inverio (NO)
28.	Maggiara (NO)
29.	Marano Ticino (NO)
30.	Meina (NO)
31.	Mezzomerico (NO)
32.	Miasino (NO)
33.	Momo (NO)
34.	Nebbiuno (NO)
35.	Oleggio (NO)
36.	Oleggio Castello (NO)
37.	Orta San Giulio (NO)

38.	Paruzzaro (NO)
39.	Pella (NO)
40.	Pettenasco (NO)
41.	Pisano (NO)
42.	Pogno (NO)
43.	Pombia (NO)
44.	San Maurizio d'Opaglio (NO)
45.	Suno (NO)
46.	Varallo Pombia (NO)
47.	Veruno (NO)

- con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12), ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto gestito in regime di proroga dalla Società 2I Rete Gas nelle more dell'espletamento della gara d'ambito;

Considerato che:

- L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 01.06.2011, n. 93, prevede l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.01.2011, come integrato dal D.M. 18.10.2011;
- è quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati;
- La Provincia di Novara ha convocato con nota prot. n. 92.669 del 03.06.2014 l'assemblea dei comuni appartenenti all'ATEM "Novara 1 - Nord" che si è tenuta il giorno 21.07.2014;
- nella citata assemblea, il Comune di Oleggio è stato individuato come Stazione Appaltante della procedura di gara, nel rispetto delle condizioni di cui al D.L. 21.06. 2013 n. 69 convertito con Legge 09.08. 2013 n. 98, art. 4, c. 3;
- ai sensi del D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;
- il D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 8, prevede la copertura completa degli oneri relativi alla gara unica per ATEM quale *una tantum* a carico del gestore subentrante, secondo criteri e limiti già definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con la delibera 407/2012/R/gas dell'11.10. 2012;

- Il D.L. 23.12. 2013, n. 145 convertito con modifiche con L. 21.02.2014, n. 9, all'art. 1 c. 16-quater, prevede che, i gestori uscenti, anticipino alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11.10.2012 e 230/2013/R/gas del 30.05. 2013;
- le norme citate prevedono che il corrispettivo sia ripartito in due quote, una a copertura delle funzioni centralizzate d'ambito e una a copertura delle funzioni locali in capo al singolo Comune;
- come previsto D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 6, i Comuni appartenenti all'ambito hanno la facoltà di delegare alcune attività alla stazione appaltante ed in particolare:
 - a) le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, ,
 - b) la definizione del valore industriale residuo degli impianti, riconoscendo, in caso di delega di tale attività, al Comune di Oleggio, quale stazione appaltante, la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune delegante, come definita nella delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012;

Ritenuto pertanto, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 1, di prendere formalmente atto dell'individuazione del Comune di Oleggio quale stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ambito denominato "Novara 1 - Nord", riservandosi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, da adottarsi a seguito dell'acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei vari soggetti gestori e prima della pubblicazione del bando di gara, di approvare uno schema di Convenzione finalizzata a disciplinare nello specifico i compiti della stazione appaltante secondo quanto previsto dal D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 4 e seguenti, quelli del gruppo di lavoro e dei comuni costituenti l'ambito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

- dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto durante la seduta;

Richiamato il T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di prendere atto e riconoscere al Comune di Oleggio, come individuato dal verbale dell'assemblea del 21.07.2014, il ruolo ed il compito di Stazione Appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM "Novara 1 - Nord e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi compresa l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP.
- 3) Di riservarsi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, da adottarsi a seguito dell'acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei vari soggetti gestori e prima della pubblicazione del bando di gara, di approvare uno schema di Convenzione finalizzata a disciplinare nello specifico i compiti della stazione appaltante secondo quanto previsto dal D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 4 e seguenti.
- 4) Di delegare, in conformità al D.M. 12.11.2012 n. 226, art. 2, c. 6, la Stazione Appaltante come sopra individuata, per lo svolgimento delle attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, nonché per tutte le operazioni necessarie alla definizione del valore industriale residuo degli impianti, riconoscendo, al Comune di Oleggio, quale stazione appaltante la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune delegante, come definita nella delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi. dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)